

REGOLAMENTO (CE) N. 2570/2000 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 393/98 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 393/98 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 74,7 % sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti (qui di seguito denominati «il prodotto in questione») originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30.

B. PROCEDIMENTO ATTUALE

- (2) In seguito, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame delle misure attualmente in vigore, presentata dalla Bulten Fasteners Co. Ltd (Repubblica popolare cinese) (qui di seguito denominata «la società interessata»), vale a dire una richiesta di avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 393/98, conformemente all'articolo 11, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (qui di seguito denominato «regolamento di base»). La società ha sostenuto di operare in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e di non essere collegata ad alcuno dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto delle misure antidumping in vigore sul prodotto in questione. Inoltre, la società ha affermato di non aver

esportato tale prodotto durante l'inchiesta iniziale (1º gennaio 1996 — 30 novembre 1996), ma di averlo esportato nella Comunità successivamente.

- (3) Il prodotto contemplato dal presente riesame è lo stesso descritto nel regolamento (CE) n. 393/98.
- (4) La Commissione ha esaminato le prove presentate dal produttore esportatore cinese interessato e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria interessata l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 59/2000 ⁽³⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 393/98 per quanto riguarda la società interessata e ha aperto un'inchiesta.
- (5) Con il regolamento che ha avviato il riesame la Commissione ha abrogato anche il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 393/98 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione, fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società interessata e ha chiesto alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare tali importazioni, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (6) La Commissione ha ufficialmente informato la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Ha inoltre fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna richiesta in tal senso è stata presentata alla Commissione.
- (7) I servizi della Commissione hanno inviato un questionario alla società interessata e alle sue due società collegate in Svezia (Bulten Micro Fasteners AB e Bulten Stainless Industry AB) che vendono il suo prodotto e hanno ricevuto risposte esaurienti nei termini stabiliti. Hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e hanno effettuato visite di controllo presso le sedi delle società.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 50 del 20.2.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 7 del 12.1.2000, pag. 1.